

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1618)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 marzo 1971 (V. Stampato n. 1476)*

**d'iniziativa dei deputati ACHILLI, TOCCO, ORLANDI, DI PRIMIO, SIVESTRI, DELLA
BRIOTTA, BALDANI GUERRA, CORTI, COTTONI, FORTUNA, LEPRE, MASSARI,
MORO Dino, MUSSA IVALDI VERCELLI e REGGIANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1971*

**Disposizioni in materia di mutui
per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a

loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento.

I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.